ridefiniamo / l'assicurazione

Condizioni Generali (CGA) /

Assicurazione montaggio

Edizione 11.2010

8006119 – 11.10

WGR 737 It

Sommario

La vostra assicurazione montaggio in sintesi 3

A **Estensione della copertura assicurativa** . . . 6
A 1 Oggetto dell'assicurazione. 6
A 2 Rischi assicurati 6
A 3 Interessi assicurati 6
A 4 Delimitazione della copertura assicurativa. . . . 6
A 5 Somma assicurata 7
A 6 Risarcimento. 7
A 7 Sottoassicurazione 7
A 8 Franchigia 7
A 9 Validità territoriale 7

B **Durata, premio e obblighi** 8
B 1 Inizio dell'assicurazione 8
B 2 Fine dell'assicurazione. 8
B 3 Disdetta in caso di sinistro. 8
B 4 Premi. 8
B 5 Prescrizioni di sicurezza duranta la validità del contratto 8
B 6 Variazione dei rischi durante la validità del contratto 8

C **Sinistri**. 9
C 1 Obblighi 9
C 2 Valutazione del danno 9
C 3 Procedura peritale 9
C 4 Pagamento dell'indennità 9
C 5 Pretese di risarcimento nei confronti di terzi. . . 9
C 6 Prescrizione e perenzione 9

D **Disposizioni varie** 10
D 1 Comunicazioni e gestione del contratto 10
D 2 Disposizioni di legge. 10

E **Definizioni**. 10
E 1 Spese di sgombero e di salvataggio. 10
E 2 Agenti atmosferici straordinari 10
E 3 Furto 10
E 4 Lavori di sterro e di costruzione 11
E 5 Incendio e forze della natura. 11
E 6 Cose minacciate 11
E 7 Disordini interni 11
E 8 Attrezzature di montaggio 11
E 9 Atti di terrorismo 11
E10 Imprevisti 11
E11 Somma assicurata stabilita liberamente (a primo rischio) 11
E12 Valore attuale 11
E13 Impianti di accumulazione 11

Per facilitare la lettura è stata usata solo la forma maschile, la quale tuttavia sottintende sempre anche quella femminile.

La vostra assicurazione montaggio in sintesi

Nella seguente sintesi vi informiamo sui principali contenuti della nostra offerta assicurativa.

Chi è l'assicuratore?

AXA Assicurazioni SA, General Guisan-Strasse 40, 8401 Winterthur, (in seguito "AXA"), una società anonima con sede a Winterthur e affiliata del Gruppo AXA.

Quali cose possono essere assicurate?

Nell'assicurazione montaggio possono essere assicurate (A 1 CGA):

- cose che sono oggetto di lavori di montaggio come:
  - macchine, dispositivi meccanici ed elettrici, impianti tecnici;
  - opere in elementi prefabbricati;
  - attrezzature di montaggio proprie e di terzi, quali macchinario ausiliario, attrezzi e baracche di cantiere;
  - cose messe in pericolo;
  - lavori di sterro e di costruzione.

Quali rischi possono essere assicurati?

Possono essere assicurati i seguenti rischi (A 2 CGA):

Danneggiamento o distruzione delle cose assicurate verificatisi in modo imprevisto e improvviso durante il periodo di validità dell'assicurazione, che sono in modo particolare la conseguenza di:

- errori di progettazione e di calcolo, difetti di costruzione, di materiale e di fabbricazione;
- manipolazione errata, imperizia;
- incidenti, cause esterne e corpi estranei;
- guasti agli impianti di misurazione, regolazione e sicurezza;
- cedimento del suolo o di parti del fabbricato;
- incendio: incendio, fumo (azione repentina ed accidentale), fulmine, esplosione e implosione, caduta ed atterraggio di fortuna di aeromobili e veicoli spaziali o di loro parti;
- forze della natura: piene, inondazioni, uragani, grandine, valanghe, pressione della neve, frane, caduta di sassi, cedimenti e smottamenti del terreno;
- furto.

Che cosa è escluso dall'assicurazione?

La copertura assicurativa prevede le seguenti esclusioni (A 1 CGA) e delimitazioni (A 4 CGA):

- sostanze di esercizio e sostanze ausiliari che non sono elementi di costruzione come: carburanti, sostanze chimiche, masse filtranti, lubrificanti, materiali di produzione, merci in refrigerazione o in deposito, utensili sostituibili soggetti a rapida usura quali punte di trapani, frese, coltelli, lame di seghe, attrezzi di frantumazione;
- i danni dovuti agli agenti atmosferici normali e al disgelo del permafrost;
- i danni che siano la conseguenza diretta di influenze continue e prevedibili dovuti all'uso o al funzionamento;
- i danni dovuti all'usura prematura;
- i danni patrimoniali, come difetti di rendimento, pene convenzionali per inosservanza dei termini di esecuzione e consegna, nonché i difetti di natura estetica anche nel caso in cui i danni siano conseguenti ad un evento risarcibile;
- le spese per l'eliminazione di difetti;
- i danni e le pretese che sono in rapporto con l'amianto;
- i danni dovuti al traboccamento o alla fuoriuscita di acque stagnanti da bacini;
- i danni conseguenti ad interventi delle autorità;
- i danni che sono o dovrebbero essere a carico di un istituto cantonale o di un assicuratore privato per l'assicurazione contro l'incendio e le forze della natura;
- i danni che sono a carico di un altro assicuratore di cose;
- In caso di danni avvenuti in occasione di atti di guerra e di terrorismo, violazioni della neutralità, rivoluzioni, ribellioni, insurrezioni, scioperi, serrate, disordini interni o in conseguenza delle misure repressive che ne derivano, come pure i danni determinati da terremoti, eruzioni vulcaniche, trasmutazione della struttura dell'atomo o contaminazione radioattiva, la società risponde del danno solo se lo stipulante prova che lo stesso non ha alcun rapporto con tali eventi.

Quali prestazioni sono assicurate?

L'assicurazione risarcisce i danni derivanti da danneggiamento o distruzione delle cose assicurate, verificatisi in modo imprevisto e imprevviso, che sono in rapporto diretto con uno dei suddetti rischi.

L'indennità viene calcolata in base alle spese occorrenti per il ripristino della cosa assicurata nello stato in cui si trovava immediatamente prima del sinistro, al massimo però l'importo necessario per il rimpiazzo a nuovo, previa detrazione di un importo che tenga conto dell'età e dello stato di usura della cosa dannegiata (valore attuale). L'indennità è limitata alla somma assicurata specificata nella proposta e nella polizza.

Inoltre, dall'indennità stabilita viene detratto l'ammontare della franchigia convenuta (A 8 CGA).

Cosa bisogna sapere in merito al pagamento del premio

Il premio e la relativa scadenza sono indicati nella proposta e nella polizza (B 4 CGA). Al premio si aggiunge la tassa federale di bollo e un eventuale supplemento per pagamento rateale.

Quali ulteriori obblighi ha lo stipulante?

Al verificarsi di un evento assicurato lo stipulante deve (C 1 CGA):

- avvisare immediatamente AXA;
- provvedere, durante e dopo il sinistro, a conservare e salvare le cose assicurate e a limitare il danno, conformandosi alle istruzioni ricevute da AXA;
- astenersi dall'apportare modifiche alle cose assicurate che potrebbe rendere difficile o impossibile l'accertamento della causa o dell'ammontare del danno;
- giustificare per iscritto il suo diritto all'indennità, fornendo tutte le informazioni concernenti le cause, l'entità e le circostanze particolari del danno;
- tenere a disposizione di AXA i pezzi colpiti dal sinistro;
- avvisare immediatamente la polizia in caso di furto.

Quando inizia e quando finisce la copertura assicurativa ossia il contratto?

L'assicurazione ha inizio (B 1 CGA) dalla data che è indicata nella polizza, ma al più presto:

- nel caso di copertura comprendente il trasporto, con le operazioni di carico delle cose assicurate per essere trasportate dal luogo di fabbricazione o di spedizione al luogo di assicurazione;
- nel caso di copertura non comprendente il trasporto, con le operazioni di scarico delle cose assicurate sul luogo di assicurazione.

L'assicurazione termina (B 2 CGA) alla data stabilita nella polizza, al più tardi però, per le cose oggetto di lavori di montaggio o parti di esse (a seconda di quanto intervenga prima):

- alla data in cui si concludono le prove di funzionamento/collaudo effettuate dopo l'ultimazione dei lavori di montaggio oppure
- una volta avvenuta l'accettazione dei lavori da parte del committente oppure
- nel momento in cui il fornitore rilascia la dichiarazione di funzionamento.

Quale inizio delle prove di funzionamento si intende il momento in cui è stato effettuato il primo collaudo per l'uso secondo destinazione.

Quali dati vengono utilizzati da AXA e in che modo?

Per la stipulazione e l'esecuzione del contratto AXA viene a conoscenza dei seguenti dati:

- dati del cliente (nome, indirizzo, data di nascita, sesso, nazionalità, coordinate per i pagamenti, ecc.), salvati in uno schedario elettronico;
- dati della proposta (indicazioni sul rischio assicurato, risposte alle domande ivi contenute, relazioni di periti, indicazioni di assicuratori precedenti sull'andamento dei sinistri, ecc.), archiviati nei dossier delle polizze;
- dati del contratto (durata, rischi e prestazioni assicurati, ecc.), salvati in sistemi di gestione dei contratti, come i dossier fisici delle polizze e le banche dati elettroniche sui rischi;
- dati sui pagamenti (data riscossione premi, premi arretrati, diffide, accrediti, ecc.), salvati in banche dati incasso;
- eventuali dati su sinistri (notifiche, rapporti, giustificativi, ecc.), salvati in dossier fisici di sinistri e applicazioni elettroniche sinistri.

Questi dati servono per esaminare e valutare il rischio, gestire il contratto, richiedere puntualmente i premi e, nei casi di prestazione, trattare correttamente i sinistri. I dati vengono conservati per almeno 10 anni dalla risoluzione del contratto. Per i dati relativi a un sinistro, il termine di 10 anni è calcolato a partire dalla data di liquidazione dello stesso.

Se necessario, i dati vengono trasmessi a terzi coinvolti, in particolare agli altri assicuratori interessati, ai creditori pignoratizi, alle autorità, ai legali e ai periti esterni. I dati possono essere trasmessi anche allo scopo di individuare o evitare eventuali frodi assicurative.

Le società del Gruppo AXA che operano in Svizzera e nel Liechtenstein, allo scopo di semplificare il proprio lavoro amministrativo e per finalità di marketing (ossia per fornire ai propri clienti un'offerta ottimale di prodotti e servizi), si garantiscono reciprocamente la visione dei dati di base dei clienti (per identificare il cliente), dei dati contrattuali di base (eccetto i dati della proposta e quelli relativi a un danno) e delle elaborazioni dei profili di clienti.

Importante! Troverete informazioni più dettagliate nella proposta, nella polizza e nelle Condizioni Generali di Assicurazione (CGA).

A Estensione della copertura assicurativa

A 1
Oggetto dell'assicurazione

1 L'assicurazione copre le cose e le spese che figurano nella polizza purché considerate nella somma assicurata.

2 In base a convenzione speciale l'assicurazione copre inoltre, fino a concorrenza della somma assicurata stabilita liberamente:

2.1 le spese di sgombero e di salvataggio che siano la conseguenza di un danno risarcibile;

2.2 le attrezzature di montaggio;

2.3 le cose messe in pericolo;

2.4 i lavori di sterro e di costruzione.

3 Non sono oggetto della presente assicurazione, o di eventuali assicurazioni complementari, e perciò non risarcibili:

3.1 sostanze di esercizio e sostanze ausiliari che non sono elementi di costruzione come: carburanti, sostanze chimiche, masse filtranti, lubrificanti;

3.2 i materiali di produzione, le merci in refrigerazione o in deposito;

3.3 gli utensili sostituibili soggetti a rapida usura come: punte di trapani, frese, coltelli, lame di seghe, attrezzi per frantumazione.

A 2
Rischi assicurati

1 L'assicurazione vale per il danneggiamento e la distruzione che subentrano in modo improvviso e imprevisto durante il periodo di validità dell'assicurazione e che sono, in particolare, la conseguenza di:

- errori di progettazione e di calcolo, difetti di costruzione, di materiale e di fabbricazione;
- manipolazione errata, imperizia;
- incidenti, cause esterne e corpi estranei;
- trasporti sul luogo di assicurazione;
- guasto agli impianti di misurazione, regolazione e sicurezza;
- cedimento del suolo o di parti del fabbricato.

2 In base a convenzione speciale, l'assicurazione copre anche i danni determinati da:

2.1 incendio e forze della natura;

2.2 furto;

2.3 trasporti al di fuori del luogo di assicurazione.

A 3
Interessi assicurati

1 L'assicurazione copre:

1.1 i danni derivanti da danneggiamento e distruzione che sono a carico degli imprenditori e dei loro subappaltatori che partecipano ai lavori di montaggio, purché le loro forniture e prestazioni siano state considerate nella somma assicurata;

1.2 gli interessi del committente, a condizione che la sua sede (persona giuridicha o società di persone) o il suo domicilio (persona fisicha) si trovi in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein e che le sue forniture o prestazioni siano state considerate nella somma assicurata.

A 4
Delimitazione della copertura assicurativa

1 L'assicurazione non copre, indipendentemente da eventuali cause concomitanti:

1.1 i danni dovuti ad agenti atmosferici normali e prevedibili, considerate la stagione e le condizioni locali;

I danni determinati da agenti atmosferici straordinari sono invece assicurati se l'assicurato aveva adottato precedentemente misure adeguate e ragionevoli per far fronte alle conseguenze degli agenti atmosferici.

La copertura non è operante qualora venga constatato, in caso di sinistro, che l'assicurato aveva espressamente rinunciato all'adozione di misure adeguate per far fronte alle conseguenze degli agenti atmosferici.

La copertura assicurativa è tuttavia operante se il danno determinato dagli agenti atmosferici è conseguente a un incidente di montaggio assicurato, o se gli assicurati sono in grado di provare che il danno è riconducibile all'azione di una persona estranea all'esecuzione dei lavori di montaggio;

1.2 i danni che siano la conseguenza diretta di influenze continue e prevedibili dovute all'uso o al funzionamento;

1.3 i danni dovuti ad usura prematura nel caso in cui i calcoli e la costruzione e/o il materiale esente da difetti scelto non rispondano alle esigenze di funzionamento;

1.4 i danni patrimoniali, come difetti di rendimento, pene convenzionali per inosservanza dei termini di esecuzione e consegna, nonché i difetti di natura estetica, anche nel caso in cui i danni siano conseguenti ad un evento risarcibile;

1. 5 le spese per l'eliminazione di difetti.

Qualora un difetto provochi un danno che si verifica in modo improvviso e imprevisto, AXA rimborsa, salvo convenzione contraria, l'indennità previa detrazione delle spese che, anche se non si fosse verificato il sinistro, si sarebbero comunque dovute sostenere per l'eliminazione del difetto;

1.6 i danni dovuti a disgelo del permafrost;

1.7 i danni e le pretese che siano in rapporto con l'amianto;

1.8 i danni dovuti a traboccamento o fuoriuscita di impianti di accumulazione di capacità superiore a 500 000 m^3;

1.9 i danni conseguenti ad interventi delle autorità;

1.10 i danni che sono o dovrebbero essere a carico di un istituto cantonale o di un assicuratore privato per l'assicurazione contro l'incendio e le forze della natura;

1.11 i danni che sono a carico di un altro assicuratore di cose.

2 In caso di atti di guerra e di terrorismo, violazioni della neutralità, rivoluzioni, ribellioni, insurrezioni, scioperi, serrate, disordini interni o in conseguenza delle misure repressive che ne derivano, come pure i danni determinati da terremoti, eruzioni vulcaniche, trasmutazione della struttura dell'atomo o contaminazione

radioattiva, AXA corrisponde le prestazioni solo se lo stipulante prova che il danno non ha alcun rapporto con questi eventi.

A 5
Somma assicurata

1 La somma assicurata stabilita nella polizza per le cose assicurate deve corrispondere al prezzo contrattuale di una cosa nuova o equivalente (comprensivo delle spese di dogana, di trasporto e di montaggio e di tutte le altre spese accessorie).

2 Ad AXA vanno immediatamente comunicate per iscritto eventuali variazioni nell'entità e nell'esecuzione dei lavori di montaggio, o altre situazioni, che possano influire sulla somma assicurata successivamente alla conclusione del contratto di assicurazione.

3 Le somme assicurate per le coperture complementari – salvo pattuizione espressa al valore totale – vengono stabilite liberamente.

4 La somma assicurata non si riduce qualora vengano effettuati risarcimenti; AXA ha però diritto a un premio supplementare.

5 Nel caso di aziende autorizzate a dedurre l'imposta sul valore aggiunto, la somma assicurata viene stabilita senza tener conto dell'IVA.

A 6
Risarcimento

1 La somma stabilita nella polizza per le cose e le spese assicurate rappresenta il limite massimo del risarcimento per ogni singolo sinistro.

2 AXA risarcisce:

2.1 in base alle fatture presentate, le spese per il ripristino dello stato funzionale che la cosa danneggiata aveva immediatamente prima del sinistro, incluse le spese di dogana, di trasporto, di smontaggio e di montaggio, nonché tutte le altre spese accessorie previste nella somma assicurata (danno parziale);

2.2 il valore attuale che la cosa assicurata aveva immediatamente prima del sinistro, qualora l'ammontare delle spese di riparazione superi il valore attuale o qualora la cosa assicurata non possa più essere riparata (danno totale);

2.3 le spese sostenute nell'ambito delle assicurazioni complementari;

2. 4 le spese per riparazioni provvisorie, se eseguite con il consenso di AXA.

3 Non formano oggetto di risarcimento:

3.1 le spese supplementari per modifiche e migliorie nonché le spese per revisioni o lavori di manutenzione eseguiti in occasione della riparazione della cosa assicurata;

3.2 un eventuale deprezzamento conseguente alla riparazione;

3.3 le spese per lo smaltimento di aria, acqua e terra (compresa fauna e flora), anche quando siano frammiste o coperte dalle cose assicurate.

4 Dal costo del danno viene detratto:

4.1 un eventuale maggior valore risultante dalla riparazione, ad esempio in seguito a: incremento del valore attuale, prolungamento della durata di vita tecnica, risparmio delle spese per revisione, manutenzione e pezzi di ricambio;

4.2 il valore di eventuali residui.

A 7
Sottoassicurazione

1 Se, in caso di sinistro, viene constatato che la somma assicurata, stabilita all'atto della stipulazione dell'assicurazione, era inferiore al prezzo contrattuale, AXA risarcirà il danno solo in proporzione del rapporto esistente tra la somma inizialmente assicurata e quella necessaria.

2 Le disposizioni della sottoassicurazione non vengono applicate nel caso di assicurazioni complementari con somme assicurate liberamente.

A 8
Franchigia

Da ogni indennità stabilità viene detratto l'ammontare della franchigia convenuta. Se più cose o spese vengono colpite dal medesimo evento, la franchigia viene applicata una sola volta. In caso di franchigie diverse, sarà preso in considerazione l'importo più elevato. Eventuali disposizioni derogatorie figurano nella polizza.

A 9
Validità territoriale

L'assicurazione è valida nel luogo designato nella polizza.

B Durata, premi e obblighi

B 1
Inizio dell'assicurazione

1 L'assicurazione ha inizio dalla data indicata nella polizza, al più presto però:

1.1 con le operazioni di scarico delle cose assicurate sul luogo di assicurazione;

1.2 se l'assicurazione copre anche il trasporto al di fuori del luogo di assicurazione, dal momento in cui le cose assicurate vengono caricate per essere trasportate dal luogo di fabbricazione o di spedizione al luogo di assicurazione.

B 2
Fine dell'assicurazione

1 Per le cose oggetto di lavori di montaggio, o per le unità produttive indipendenti, l'assicurazione termina nel giorno in cui si realizzi anche una sola delle seguenti circostanze:

- il giorno stabilito nella polizza;
- conclusione delle prove di funzionamento effettuate dopo l'ultimazione dei lavori di montaggio;
- accettazione dei lavori da parte del committente;
- rilascio della dichiarazione di funzionamento da parte del fornitore.

Quale inizio delle prove di funzionamento si intende il momento in cui è stato effettuato il primo collaudo per l'uso secondo designazione. La durata complessiva delle prove di funzionamento (con o senza interruzioni) è stabilita nella polizza.

2 Per ogni modifica della durata dell'assicurazione è necessaria una convenzione speciale.

B 3
Disdetta in caso di sinistro

1 Dopo ogni sinistro per il quale AXA versa le prestazioni, il contratto può essere disdetto in uno dei seguenti modi:

1.1 dallo stipulante, entro 14 giorni da quando è venuto a conoscenza del pagamento delle prestazioni;

1.2 da AXA, al più tardi, all'atto del pagamento dell'indennità.

2 Se il contratto viene disdetto, la responsabilità di AXA si estingue 14 giorni dopo la comunicazione della disdetta alla controparte.

B 4
Premi

1 La base per il calcolo del premio è costituita dalla somma assicurata stabilita nella polizza per le singole cose e spese.

2 Il premio è pagabile dal momento in cui lo stipulante riceve la relativa fattura ovvero alla data indicata nella polizza o nell'avviso di premio.

3 Se è stato pattuito il pagamento a rate, le rate non ancora pagate si devono considerare come prorogate. Il premio per il periodo di assicurazione in corso è però dovuto in tutta la sua totalità qualora AXA abbia corrisposto le prestazioni a seguito della cessazione del rischio.

B 5
Prescrizioni di sicurezza durante la validità del contratto

1 Se l'assicurato viola con colpa grave le prescrizioni di sicurezza previste dalla legge, ordinate dall'autorità o stabilite contrattualmente, o le regole della tecnica generalmente riconosciute, AXA può, in caso di sinistro, ridurre l'indennità proporzionalmente all'influenza avuta da tale violazione sulla causa e sull'entità del danno.

2 Gli errori e i difetti di cui lo stipulante, o un altro avente diritto in virtù del presente contratto, è o dovrebbe essere a conoscenza e che potrebbero provocare un sinistro, devono essere eliminati o fatti eliminare immediatamente a proprie spese.

B 6
Variazione del rischio durante la validità del contratto

1 Qualsiasi cambiamento di un fatto rilevante per l'apprezzamento del rischio, rispetto alla situazione al momento della conclusione del contratto, deve essere notificato immediatamente e per iscritto ad AXA.

2 In caso di aggravamento del rischio AXA può applicare il relativo aumento di premio per la rimanente durata del contratto, far dipendere la continuazione dello stesso dall'inclusione di ulteriori condizioni oppure disdirlo entro 14 giorni da quando ha ricevuto la notifica dell'aggravamento del rischio, dando un preavviso di 30 giorni. Lo stesso diritto di disdetta spetta allo stipulante se le parti non riescono a mettersi d'accordo sul maggior premio o sulle condizioni complementari. In ambedue i casi AXA ha diritto a un aumento del premio, e ciò a decorrere dal momento dell'aggravamento del rischio fino al termine del contratto.

3 In caso di diminuzione del rischio, il premio viene ridotto proporzionalmente nella misura in cui il premio precedente supera l'importo di quello applicabile al rischio modificato.

C Sinistro

C 1
Obblighi

1 Lo stipulante o l'avente diritto deve, al verificarsi di un evento assicurato:

1.1 avvisare immediatamente AXA, se possibile prima di apportare eventuali modifiche e prima dell'inizio della riparazione;

1.2 provvedere, durante e dopo il sinistro, a conservare e salvare le cose assicurate e a limitare il danno, conformandosi ad eventuali istruzioni ricevute da AXA;

1.3 astenersi dall'apportare modifiche alle cose assicurate che potrebbe rendere difficile o impossibile l'accertamento della causa o dell'ammontare del danno. Sono fatti salvi i provvedimenti adottati allo scopo di limitare il danno o che sono nell'interesse pubblico;

1.4 giustificare per iscritto il suo diritto all'indennità, fornendo ad AXA tutte le informazioni concernenti le cause, l'entità e le circostanze particolari del danno, ed autorizzarla a svolgere qualsiasi inchiesta utile a tale riguardo. La somma assicurata non costituisce una prova né dell'esistenza né del valore delle cose assicurate nel momento in cui si è verificato il sinistro;

1.5 tenere a disposizione di AXA i pezzi colpiti dal sinistro. AXA non è obbligata a riprendere cose salvate o danneggiate.

2 Se lo stipulante o l'avente diritto viola con colpa detti obblighi, l'indennità può essere ridotta proporzionalmente all'influenza avuta da tale violazione sulla causa del sinistro o sull'entità del danno.

C 2
Valutazione del danno

1 Il danno può essere valutato dalle parti stesse, da un perito comune oppure mediante procedura peritale.

2 In caso di assicurazione per conto di terzi, AXA si riserva il diritto di accertare il danno esclusivamente in collaborazione con lo stipulante.

C 3
Procedura peritale

1 Ognuna delle parti può richiedere l'applicazione della procedura peritale.

2 Ognuna delle parti nomina per iscritto un perito. Analogamente, prima di dare inizio all'accertamento del danno, i due periti ne nominano un terzo in qualità di arbitro. Se una delle parti omette di designare il proprio perito entro 14 giorni da quando ne è stata invitata per iscritto, questo perito sarà nominato, su richiesta della parte contraente, dal giudice competente. Lo stesso giudice nominerà anche l'arbitro se i due periti non riescono ad accordarsi sulla sua scelta.

3 Possono essere ricusate quali periti le persone alle quali mancano le conoscenze necessarie della materia o che sono imparentate o altrimenti legate ad una delle parti.

Se il motivo della ricusa è contestato, la decisione spetterà al giudice competente, il quale, se l'opposizione viene accolta, nominerà egli stesso il perito o l'arbitro.

4 I periti accertano le cause, l'entità e le circostanze particolari del danno e determinano il valore a nuovo, il valore attuale e il valore residuo, che le cose danneggiate avevano immediatamente prima del sinistro, nonché eventuali oneri fissi. Se gli accertamenti dei periti divergono, l'arbitro designato deciderà sui punti controversi entro i limiti degli accertamenti contenuti nelle due perizie.

5 Gli accertamenti fatti dai periti nell'ambito delle loro competenze sono vincolanti per le parti, a meno che non venga provato che gli stessi si scostano in modo evidente e considerevole dalla reale situazione dei fatti.

6 Ciascuna delle parti sopporta le spese del proprio perito e ambedue per metà quelle dell'arbitro.

C 4
Pagamento dell'indennità

1 L'indennità è esigibile dopo 4 settimane dal momento in cui AXA ha ricevuto la documentazione necessaria per determinare l'ammontare del danno e stabilire il suo obbligo di prestazione. Dopo 4 settimane dalla data del sinistro si può chiedere, a titolo di acconto, un versamento pari all'importo stabilito in base alle risultanze dell'attuale valutazione del danno.

2 L'indennità non è però esigibile fintanto che:

2.1 non sia chiaro a chi dovrà essere versata di diritto la prestazione assicurativa;

2.2 la polizia o le autorità istruttorie svolgano indagini in relazione all'evento o non sia ancora concluso il procedimento penale a carico dello stipulante o dell'avente diritto.

C 5
Pretese di risarcimento nei confronti di terzi

Le pretese di risarcimento che lo stipulante o l'avente diritto può far valere nei confronti di terzi, passano ad AXA fino a concorrenza dell'indennità da essa pagata.

C 6
Prescrizione e perenzione

1 Le pretese derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in 2 anni dal verificarsi del fatto su cui è fondata l'obbligazione.

2 Il diritto alle indennità rifiutate decade, se lo stesso non viene fatto valere in via giudiziaria nei 2 anni susseguenti il sinistro.

D Disposizioni varie

D 1
Comunicazioni e gestione del contratto

1 Tutte le notifiche e le comunicazioni dello stipulante o dell'avente diritto devono essere indirizzate alla sede di AXA o alla sua rappresentanza competente. Le disdette ed altre dichiarazioni vincolate a un temine devono pervenire alla controparte prima della scadenza dello stesso.

2 Se AXA è incaricata della gestione di una polizza a cui partecipano anche altre società (polizze collettive), tutte le questioni concernenti l'assicurazione e l'intrattenimento dei rapporti tra le società e lo stipulante o l'avente diritto vengono regolati esclusivamente tramite AXA.

3 Nel caso delle polizze collettive, ciascuna società risponde soltanto della propria quota (non si tratta di debito solidale).

D 2
Disposizioni di legge

1 Si applica inoltre il diritto svizzero, in particolare la Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA).

2 In caso di controversie derivanti dal contratto di assicurazione sono esclusivamente competenti i tribunali ordinari svizzeri.

.

E Definizioni

Nell'ambito delle presenti Condizioni Generali vale, per i termini elencati, esclusivamente il concetto definito di seguito.

E 1
Spese di sgombero e di salvataggio

Per **spese di sgombero** si intendono gli importi pagati per lo sgombero dei residui delle cose assicurate dal luogo del sinistro, per il loro trasporto fino al più vicino e adeguato luogo di deposito, nonché per il deposito e lo smaltimento degli stessi.

Per **spese di salvataggio** si intendono gli importi pagati per riportare le cose assicurate al posto che occupavano immediatamente prima del sinistro.

E 2
Agenti atmosferici straordinari

Per agenti atmosferici straordinari si intendono gli eventi che non sono prevedibili considerate la stagione e le condizioni locali. Essi si verificano di regola solo ogni paio d'anni. I presupposti per stabilire se un agente atmosferico non è normale o è straordinario sono, ad esempio:

- inondazioni e danni causati da rigurgito nelle immediate vicinanze;
- interventi dei pompieri presso il vicinato (p. es. svuotamento di cantine con pompe);
- straripamento di fiumi e ruscelli;
- intemperie riportate nella stampa.

E 3
Furto

Rientrano in questo concetto:

Il furto semplice, cioè il furto che non è qualificabile né come furto con scasso né come rapina. Non rientrano in questa definizione la perdita o lo smarrimento di cose o ammanchi constatati in sede d'inventario.

Il furto con scasso, cioè il furto commesso da autori che

- si siano introdotti con la forza in un edificio o nei locali dello stesso mediante effrazione oppure
- abbiano forzato un contenitore ivi rinchiuso.

Sono parificate agli edifici le costruzioni mobili quali, ad esempio, i container adibiti ad ufficio o ai fini del cantiere.

È parificato al furto con scasso il furto commesso impiegando le chiavi normali, le carte magnetiche e simili, o i codici, qualora l'autore se li sia procurati mediante furto con scasso o rapina.

La rapina, cioè il furto commesso

- mediante minaccia o violenza contro l'assicurato, i suoi dipendenti o le persone con lui conviventi.

È parificato alla rapina il furto perpetrato in caso di incapacità di difesa in seguito a infortunio, svenimento o decesso.

E 4
Lavori di sterro e di costruzione

Le spese per i lavori di sterro e di costruzione necessari per la localizzazione o l'eliminazione di un danno subito da una cosa assicurata (p.es. le spese di scopertura).

E 5
Incendio e forze della natura

Rientrano in questo concetto i danni e le perdite determinati da:

incendio, vale a dire:

- incendio;
- fumo (azione repentina ed effetto accidentale);
- fulmine;
- esplosione ed implosione;
- caduta o atterraggio di fortuna di aeromobili e veicoli spaziali o di loro parti.

forze della natura, vale a dire:

- piene;
- inondazioni;
- uragani, (=vento di almeno 75 km/h che abbatte alberi o scoperchia edifici nelle vicinanze delle cose assicurate);
- grandine;
- valanghe;
- pressione della neve;
- frane;
- caduta di sassi;
- smottamenti.

Non rientrano nel concetto di incendio e forze della natura i danni determinati da altre cause diverse da quelle indicate prima.

E 6
Cose messe in pericolo

Sono considerate come messe in pericolo le cose sulle quali o con le quali l'assicurato svolge un'attività durante i lavori di montaggio.

Non sono considerate come cose messe in pericolo nel senso di quanto precede:

- l'opera o l'impianto da montare,
- le attrezzature di montaggio,
- gru, veicoli a motore, aeromobili e natanti, nonché attrezzature semoventi o ad impiego mobile su natanti,
- macchinario ausiliario con una potenza superiore a 5 kW.

E 7
Disordini interni

Per disordini interni si intende la violenza contro persone o cose in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti.

E 8
Attrezzature di montaggio

Per attrezzature di montaggio proprie o di terzi si intendono il macchinario ausiliario di potenza massima fino a 5 kW, attrezzi e baracche di cantiere, che siano necessari per i lavori di montaggio e la messa in opera della cose oggetto di montaggio. Non rientrano nel concetto di attrezzature di montaggio gru, veicoli a motore, aeromobili e natanti nonché attrezzature semoventi o ad impiego mobile su natanti.

E 9
Atti di terrorismo

Si considera terrorismo qualsiasi atto o minaccia di violenza volto al conseguimento di uno scopo politico, religioso, etnico, ideologico e simili, che genera paura e spavento in tutta la popolazione o parte di essa o mira ad influenzare un governo o enti statali.

E 10
Imprevisto

Si considerano imprevisti i danneggiamenti o le distruzioni che né lo stipulante, né i suoi rappresentanti, né i responsabili della direzione dell'azienda hanno potuto prevedere tempestivamente o che non avrebbero potuto prevedere nemmeno impiegando le conoscenze tecniche occorrenti per lo svolgimento dell'attività aziendale.

E 11
Somma assicurata stabilita liberamente (a primo rischio)

La somma assicurata stabilita liberamente è un importo che di regola lo stipulante stabilisce lui stesso.

E 12
Valore attuale

È considerato valore attuale il prezzo contrattuale di una cosa nuova ed equivalente al netto di un deprezzamento (ammortamento) stabilito in base alla durata di vita tecnica della cosa e in considerazione della sua utilizzazione.

E 13
Impianti di accumulazione

Per impianti di accumulazione s'intendono gli impianti per la ritenzione o l'accumulazione di acqua o fango. Vi rientrano anche i manufatti per la ritenuta di materiale detritico, ghiaccio o neve, sempre che possano ritenere acqua (bacini di ritenuta).